

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Seduta in data: 26/04/2012

Atto n.13

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.01.2012 RECANTE AD OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU". RETTIFICA.

L'anno *DUEMILADODICI*, il giorno *VENTISEI*, del mese di *APRILE*, alle ore *16.00* nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Presiede l'adunanza l'arch. Gustavo Ambrosini nella qualità di Presidente.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

1) COLA FRANCESCO	SINDACO	S
2) SANTUCCIONE CARLO	CONSIGLIERE	S
3) LEONE CESARINO	CONSIGLIERE	S
4) CANTO' GINO	CONSIGLIERE	S
5) DI DOMIZIO PAOLO	CONSIGLIERE	S
6) TUCCI PIETRO	CONSIGLIERE	S
7) CANZANO PIERPAOLO	CONSIGLIERE	S
8) PETACCIA CARMINE	CONSIGLIERE	S
9) MILI MARIA MICHELINA	CONSIGLIERE	S
10) MIRABILIO DINO VALTER	CONSIGLIERE	S
11) AMBROSINI GUSTAVO	PRESIDENTE	S
12) DI TONTO PRIMO	CONSIGLIERE	N
13) RAPATTONI SIRENA	CONSIGLIERE	S
14) SBORGIA CAMILLO	CONSIGLIERE	S
15) VERZULLI LEANDRO	CONSIGLIERE	S
16) FAIETA ANGELO	CONSIGLIERE	N
17) DI MEO DOMENICO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 15 N = Assenti n. 2

Assiste il segretario Dott. incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'ex art. 49 del TUEL n. 267/2000:

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
[X] il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Relaziona l'Assessore Gino Cantò:

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2012;

Visto l'invio dell'estratto della deliberazione regolamentare dell'I.MU. effettuata in data 07/02/2012 al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la nota inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo

Fiscale acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5632 del 13/03/2012 con la quale veniva richiesta la modifica dell'art. 6 comma 2;

considerato che bisogna apportare ad esso delle modifiche in quanto con la deliberazione di determinazione dei valori medi delle aree edificabili viene introdotto il procedimento di neutralizzazione del potere di accertamento in relazione alle aree fabbricabili pertanto l'Ente non potrà mettere in discussione il rapporto d'imposta definito in base ai valori predeterminati;

pertanto, per quanto precedentemente esposto si apportano le seguenti modifiche:

Articolo 6 Aree Fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno.
2. Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.
4. Per le aree fabbricabili ricadenti nella zone A, B e D, con particelle fondiari aventi superficie inferiore al lotto minimo, il valore è costituito dal 50% del valore base determinato ai sensi del comma 1. Tale riduzione decade nel momento in cui viene prodotto richiesta di permesso di costruire o di asservimento a terreni di altra ditta. Si precisa che tale riduzione non risulta applicabile qualora il lotto minimo sia contiguo ad altri lotti edificabili e appartengano a soggetti di uno stesso nucleo familiare.

Visto il D.Lgs. n. 23/11;

Vista la L. n. 214/11;

Visto il D.Lgs. n.504/92;

Visto il D.Lgs. 546/92;

Visto il parere favorevole espresso sui contenuti e aspetti tecnici del regolamento, dal responsabile dell'Ufficio Tributi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione dell'Assessore e ritenuta di doverla condividere;
con la seguente votazione: presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli 10 e contrari 5.

DELIBERA

- 1) di approvare le variazioni apportate al regolamento la disciplina dell'Imposta Municipale propria;
 - 2) di riapprovare il regolamento stesso che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale nella nuova stesura;
- Infine il Consiglio Comunale attesa l'urgenza della presente Deliberazione, con separata votazione: votanti 15, con voti favorevoli 10 e contrari 5, dichiara la stessa immediatamente eseguibile, ex art. 134 del Dlgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to AMBROSINI GUSTAVO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. DI GAETANO GIANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cepagatti dal giorno _04/05/2012_____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Cepagatti, li _04/05/2012_____

IL SEGRETARIO
F.to Dott. DI GAETANO GIANNI

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Cepagatti, li _04/05/2012_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DI GAETANO GIANNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, così come disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Articolo 3 Abitazione principale – definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare" nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Articolo 4 Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 5 Agevolazioni

1. Ai fini dell'Imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione :
 - A) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulta locata;
 - B) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
2. La detrazione per abitazione principale nonché la maggiorazione per i figli, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.

Articolo 6 Aree Fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno.
2. Qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.
4. Per le aree fabbricabili ricadenti nella zone A, B e D, con particelle fondiarie aventi superficie inferiore al lotto minimo, il valore è costituito dal 50% del valore base determinato ai sensi del comma 1. Tale

riduzione decade nel momento in cui viene prodotta richiesta di permesso di costruire o di asservimento a terreni di altra ditta. Si precisa che tale riduzione non risulta applicabile qualora il lotto minimo sia contiguo ad altri lotti edificabili e appartengano a soggetti di uno stesso nucleo familiare.

Articolo 7 Esenzioni

1. L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
2. Sono esenti gli immobili posseduti dal Comune di Cepagatti anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Articolo 8 Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili; la inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 9 Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Articolo 10 Obblighi del contribuente ed attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Articolo 12 Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera €12,00.

Articolo 13

Incentivi per attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 14

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 15

Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

Articolo 16

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultante da avvisi di accertamento alla condizioni di seguito indicate:

- L'importo da porre in rateizzazioni deve essere superiore a € 300,00;
 - La rata minima non deve essere inferiore a € 50,00;
 - Rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a € 2.000,00 la durata massima è pari a 12 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è 12 mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
 - Per importi superiori a € 20.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione della garanzia fidejussoria od assicurativa;
 - Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di due rate consecutive;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi specifiche o, in mancanza, sono dovuti gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi.
3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/73 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1010.

Articolo 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.